



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in persona del Giudice designato, dott. Federico Maida,  
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n.  
**r.g. 28-1/2025 P.U.**

promosso da

**LIBERTI RITA** (C.F. LBRRTI74D70I754X) con il patrocinio dell'avv.  
Pierfrancesco RIZZA, giusta procura in atti;

con l'ausilio dell'OCC-Commercialisti di Siracusa (gestore della crisi  
nominato, dott.ssa Alessandra LO BELLO);

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del  
consumatore depositato da LIBERTI RITA (C.F. LBRRTI74D70I754X),  
tramite l'OCC-Commercialisti di Siracusa (gestore della crisi nominato,  
dott.ssa Alessandra LO BELLO), con l'assistenza dell'avv. Pierfrancesco  
RIZZA;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la ricorrente  
risiede all'interno del circondario del Tribunale di Siracusa;

ritenuto che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2,  
lettera e), CCI, essendo persona fisica che ha contratto debiti per scopi  
estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;



rilevato altresì che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per le ragioni compiutamente esposte dal Gestore nella propria relazione;

rilevato che al piano è allegata la relazione dell'OCC, contenente:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- valutazione del merito creditizio;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che alla domanda sono allegati gli elenchi di cui all'art. 67, 2° comma, CCI, e segnatamente: elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del



debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente e dell'esiguità del reddito altrimenti pignorabile; rilevato che i debitori hanno presentato, ai sensi dell'art. 67 CCI, un piano che prevede:

Pagamento integrale ed anteposto del credito sorto in funzione della procedura, costituito dal compenso spettante all'OCC – Gestore per le attività sino alla omologazione del Piano, determinato in € 1.307,00;

#### Pagamenti Creditori Privilegiati

- OCC-Gestore < compenso residuale relativo alla fase di esecuzione del Piano, quantificato in € 700,00 > soddisfazione integrale, tramite appositi accantonamenti mensili, con pagamento alla chiusura della procedura previa liquidazione del Giudice Delegato;
- Avv. P.F. Rizza < compenso ass. legale, redazione e deposito del ricorso, quantificato in € 1.200,00 > percentuale di soddisfazione proposta 100%;

#### Pagamenti Creditori Chirografari

- SAPHIRA SPV S.r.l. < debito residuo derivante da contratto di finanziamento Santander Consumer Bank del 26.10.2005 per un totale di € 42.756,86 > riduzione proposta al 13% con pagamenti complessivi per € 5.558,39;



- KRUK Investimenti S.r.l. < debito residuo derivante da contratto di finanziamento Agos Ducato del 14.07.2017 per un totale di € 4.428,72 > riduzione proposta al 13% con pagamenti complessivi per € 575,73;
- AXACOR Italia S.p.A. < debito residuo relativo ai contratti di finanziamento Findomestic n. 20220313586709 e n. 10041476216890 del 18.06.2020, n. 20220789177789 del 29.10.2021, n. 20220944047917 del 15.04.2022 e n. 10091628980296 del 22.08.2022 per un totale di € 54.576,17 > riduzione proposta al 13% con pagamenti complessivi per € 7.730,02;
- COFIDIS S.A. < debito residuo derivante da contratto di finanziamento del 13.07.2022 per un totale di € 2.157,71 > riduzione proposta al 13% con pagamenti complessivi per € 280,50;

rilevato che, all'esito dell'esame dell'OCC, risultano valorizzate spese mensili di mantenimento per la somma di euro 1.345,00;

preso atto che il piano proposto è di durata pari a 5 anni e 6 mesi e prevede la devoluzione ai creditori chirografari dei redditi da lavoro nella misura superiore alle spese ordinarie di sostentamento del nucleo familiare, stimate in euro 243,10 mensili, per complessivi euro 14.144,65, garantendo una percentuale di soddisfazione pari al 13%;

rilevato che con decreto in data 6-7/5/2025, da intendersi integralmente richiamato, è stata disposta la comunicazione del piano ai creditori, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 2, CCII;

rilevato che, all'esito della comunicazione ai creditori, l'OCC non ha proposto modifiche al piano;



considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC-Gestore della Crisi, talché non occorre procedere alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica dell'ammissibilità e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

rilevato che, sulla base anche di quanto attestato dall'OCC, il piano deve ritenersi fattibile, non essendo ravvisabile una manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del presente piano e intestato alla presente procedura, di cui dovrà fornire almeno trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

ritenuto che ricorrano, in definitiva, le condizioni per l'omologazione del piano;

### P.Q.M.

il Tribunale di Siracusa, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ex art. 67 e ss. CCII da **LIBERTI Rita**;
- dispone che il debitore, con l'assistenza dell'OCC nominato compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze contenute nel ricorso e nelle successive integrazioni apportate dal debitore e dall'OCC;



- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30/6/2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione; in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano; tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72 CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71, comma 4, CCII;
- dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata, entro quarantotto ore, sul sito del Tribunale a cura dell'OCC, e a spese di parte debitrice; dispone che la stessa sia comunicata, a cura del medesimo OCC ai creditori, alternativamente a mezzo PEC, o per lettera raccomandata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Siracusa, il 22/06/2025.

Il Giudice

*Federico Maida*

Sentenza pubblicata  
in data 24 GIU. 2025

il direttore  
Direttore Amministrativo  
Dott. Renato Chinigò

